

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 19/01/2023

FATTO

In relazione ad un conto corrente accesso presso l'intermediario convenuto, con ricorso n. 1102722 del 15.07.2022 i ricorrenti contestano a quest'ultimo l'illegittimità del "blocco" integrale anziché parziale del conto a seguito della notifica di un atto di pignoramento destinato ad uno solo dei cointestatari dello stesso conto. Parte ricorrente contesta inoltre il tardivo sblocco del conto da parte della banca giacché avvenuto solo dopo il rilascio di una dichiarazione scritta da parte del creditore precedente e non, invece, nel momento del pagamento del debito. Insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo, la parte ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede che venga disposta la sua condanna al risarcimento del danno morale subito nel periodo ricompreso tra il 10.5.2022 e il 20.6.2022 (periodo di blocco del conto corrente) per la somma di € 505,00, pari all'importo vincolato con l'esecuzione del pignoramento.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce in via preliminare l'incompetenza per materia dell'Arbitro sul rilievo che la controversia concerne le modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi da parte del terzo pignorato. Rappresenta, nello specifico, che le questioni giuridiche relative ai limiti di pignorabilità delle somme oggetto di esecuzione devono essere sottoposte alla cognizione del giudice dell'esecuzione, attraverso gli strumenti messi a disposizione dal codice di rito. Nel merito, si oppone alle pretese di parte ricorrente, in particolare deducendo: *i)* di avere ricevuto la notifica di un pignoramento presso terzi in data 2.5.2022 ad istanza di un creditore del cointestatario del conto corrente; *ii)* a fronte del pignoramento per la somma complessiva di € 2.190,98, la somma giacente sul conto su cui la banca disponeva il blocco era pari ad € 550,00; *iii)* con pec del 10.5.2022 la ricorrente contestava il pignoramento, chiedendo lo svincolo della propria quota; *iv)* di avere confermato con nota del 23.5.2022 la correttezza del proprio operato; *v)* di essere stata informata il giorno successivo dalla ricorrente dell'omessa iscrizione a ruolo del pignoramento e di averle rappresentato in tale occasione della necessità per la banca di ottenere una apposita dichiarazione ex art. 164 *ter* disp. att. c.p.c. da parte del creditore pignorante per procedere allo svincolo delle somme pignorate; *vi)* di avere sbloccato il conto corrente in data 17.06.2022 dopo avere ricevuto la detta dichiarazione; *vii)* di avere dunque agito legittimamente, posto che le questioni relative ai diritti dei contestatari non possono essere risolte dal terzo pignorato, bensì devono essere sottoposte al giudice dell'esecuzione all'udienza di cui agli artt. 547 e 548 c.p.c. o, comunque, a mezzo di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. Precisa inoltre che l'omessa iscrizione a ruolo del pignoramento di per sé è irrilevante, essendo il terzo pignorato obbligato per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato l'intero credito pignorato fino al momento in cui il creditore non rende la dichiarazione ex art. 164 *ter* disp. att. c.p.c.; *viii)* parte ricorrente non ha fornito alcuna prova a sostegno del danno di cui chiede il risarcimento.

Sulla base di quanto sopra, parte resistente in via preliminare chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile; nel merito, che lo stesso venga rigettato.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione dell'Arbitro concerne l'accertamento di una asserita responsabilità dell'intermediario per avere vincolato l'intero saldo del conto corrente cointestato tra i ricorrenti anziché limitatamente alla quota del 50% di competenza del debitore esecutato, a seguito della notifica di un pignoramento eseguito nei confronti di

uno solo dei due correntisti; nonché per avere svincolato le somme solo a seguito della ricezione della dichiarazione ex art. 164 *ter* disp. att. c.p.c.

In via preliminare, l'intermediario eccepisce l'incompetenza per materia dell'Arbitro sul rilievo che la controversia ha ad oggetto i limiti di pignorabilità delle somme relative ad un conto cointestato, ritenendo che tali questioni avrebbero dovuto essere sottoposte alla cognizione del giudice dell'esecuzione secondo gli strumenti previsti dal codice di rito.

L'eccezione deve essere accolta, limitatamente alle seguenti considerazioni.

In ordine ai limiti di pignorabilità del saldo del conto corrente cointestato, parte ricorrente contesta all'intermediario che, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, ha indebitamente assoggettato a vincolo l'intero saldo creditore, anziché la quota del 50% di esso di competenza del debitore esecutato.

Sul punto, l'orientamento consolidato dei Collegi afferma che in caso di conto corrente cointestato si produce piena confusione tra i patrimoni dei cointestatari, sicché deve ritenersi legittima l'apposizione del vincolo di indisponibilità all'intero saldo in caso di pignoramento presso terzi (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 8227/2015).

Pertanto, i Collegi hanno precisato che le domande attinenti l'esistenza di eventuali limiti di pignorabilità dei crediti vanno necessariamente devolute alla cognizione del competente giudice dell'esecuzione.

Tale preclusione determina, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dei Collegi, l'incompetenza dell'ABF a conoscere e sindacare in ordine alle modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi da parte dell'intermediario che rivesta la qualifica di terzo pignorato.

Attraverso il ricorso il cliente della banca esercita anche una pretesa di risarcimento del danno, avente per elemento costitutivo il ritardo con il quale l'intermediario ha disposto lo svincolo delle somme depositate sul conto corrente, di fatto avvenuto solo dopo la ricezione della dichiarazione ex art. 164 *ter* disp. att. c.p.c.

Questa domanda è invece ammissibile perché non concerne le modalità di esecuzione del pignoramento. Non presuppone, detto altrimenti, un sindacato da parte dell'ABF dell'operato dell'intermediario in relazione a comportamenti, commissivi o omissivi, direttamente connessi allo svolgimento della procedura esecutiva, bensì in relazione a comportamenti "direttamente rilevanti sul piano della corretta esecuzione del rapporto contrattuale, rispetto a[i] quali l'esistenza della menzionata procedura costituisce un mero presupposto di fatto" (così Collegio Bari, decisione n. 10843/2019; Collegio Palermo, decisione n. 18356/2021; Collegio Roma, decisione n. 1111/2022).

In merito all'asserito ritardo nello svincolo delle somme pignorate, si rileva che secondo l'orientamento dei Collegi, nel caso in cui il pignoramento non venga tempestivamente iscritto a ruolo, la liberazione del debitore e del terzo pignorato con riferimento agli obblighi di custodia sullo stesso gravanti, consegue alla conoscenza legale della sopravvenuta inefficacia del pignoramento, mediante il rilascio e la notifica dell'apposita dichiarazione prevista dall'164 *ter* disp. att. c.p.c.

Grava sul creditore procedente l'onere di procedere alla notifica della dichiarazione al terzo pignorato (Collegio di Roma, decisione n. 15225 del 28.11.2022; conforme anche Collegio di Roma, decisione n.16296 del 22.12.2022). È stato altresì precisato che la dichiarazione ex art. 164 *ter* disp. att. c.p.c. presuppone l'inefficacia "sopravvenuta" ("... è divenuto inefficace...") del pignoramento, conseguente al decorso del termine di 30 giorni per la sua iscrizione a ruolo sancito dall'art. 543, 4° comma c.p.c., e che pertanto può essere validamente rilasciata dal creditore e notificata al terzo soltanto una volta che il suddetto termine sia irrimediabilmente scaduto, non anche durante la sua pendenza (Collegio di Roma, decisione n. 15225 del 28.11.2022).

Ciò posto, dall'esame degli atti del procedimento non emerge la data in cui l'originale del pignoramento è stato restituito al creditore pignorante, né la data in cui la banca ha ricevuto da quest'ultimo la dichiarazione ex art. 164 *ter* disp. att. c.p.c.

Tuttavia, anche a volere ipotizzare che l'originale del pignoramento sia stato restituito al creditore pignorante in data 2.5.2022 (ovvero nella stessa data in cui la banca ha ricevuto la notifica), l'iter che va dalla notifica del pignoramento allo svincolo delle somme sembrerebbe essersi svolto nell'arco di soli 45 giorni, posto che il conto corrente è stato svincolato in data 17.6.2022.

Per tali ragioni non è possibile rinvenire alcuna responsabilità in capo all'intermediario.

Tra l'altro, si rileva che parte ricorrente non ha fornito nemmeno la prova in ordine all'esistenza e alla consistenza del pregiudizio lamentato.

Pertanto, anche ammesso ma non concesso il dedotto illecito della banca, la domanda di risarcimento sarebbe stata comunque destinata al rigetto perché il ricorrente non ha allegato e provato il "danno-conseguenza" che avrebbe patito a causa del dedotto illecito della banca, non trovando ospitalità nell'ordinamento giuridico, salvi casi eccezionali, il c.d. danno *in re ipsa* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA